Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)



Anno 129° -- Numero 59

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 11 marzo 1988

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 03100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DFLLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

- La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:
 - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
 - 2º Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
 - 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
 - 4º Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi del concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI ed ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987, n. 582.

Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in conservazione dei beni culturali.

rag.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987, n. 583.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze forestali.

Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1988.

Contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 celebrative dell'Anno internazionale della pace.

Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1988.

Scioglimento del consiglio comunale di Isola del Gran Sasso. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 1988.

DECRETI E GRDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigiazato

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazioni alle condizioni generali di politza regolanti «il pagamento delle prestazioni» per contratti individuali, presentati dalla S.p.a. Veneta vita, in Padova Pag. 8

DECRETO 18 febbraio 1988.

DECR	FTO	18	febbraio	1988

Approvazione di due tassi di opzione e delle relative condizioni speciali di polizza presentati dalla S.p.a. Lloyd Adriatico, in Trieste

DECRETO 22 febbraio 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita nonché delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna, da utilizzare esclusivamente in coassicurazione con la S.p.a. Lloyd Adriatico.

Pag. 9

DECRETO 22 febbraio 1988.

Approvazione di un tasso di premio in estensione di una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, presentata dalla S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà, in Milano Pag. 10

DECRETO 22 febbraio 1988.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano Pag. 10

DECRETO 29 febbraio 1988.

Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea agli effetti delle legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742, in materia di assicurazioni contro i danni e sulla vita.

Pag. 11

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 4 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa allevatori bovini Concordia - C.A.Bo.C. Società a r.l.», in Modena, e nomina del commissario liquidatore. . . . Pag. 11

DECRETO 8 febbraio 1988.

Ministero delle finanze

DECRETO 4 marzo 1988.

Ministero della sanità

ORDINANZA 24 febbraio 1988, n. 64.

ORDINANZA 27 sebbraio 1988, n. 65.

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 26 febbraio 1988.

Integrazione all'ordinanza n. 129/FPC in data 11 dicembre 1987, concernente: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Porto San Giorgio, in provincia di Ascoli Piceno». (Ordinanza n. 1370/FPC). Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

DELIBERAZIONE 26 marzo 1987.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1987).
Pag. 16

DELIBERAZIONE 24 giugno 1987.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 17/1987). Pag. 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio di specialità medicinali . . . Pag. 20

Ministero del tesoro:

Sostituzione di due componenti le commissioni elettorali circoscrizionali di Bologna e di Roma per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dell'amministrazione centrale e periferica del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato.

Pag. 21

Ministero dell'interno: Riconoscimento di artificio pirotecnico.
Pag. 21

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania Pag. 21

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nella 90° Fieragricola, in Verona.

Pag. 21

Regione Friuli-Venezia Giulia: Nomina del commissario liquidatore della «Cooperativa per la ricostruzione di Gemona Piovega e Taboga e limitrofi - Società cooperativa a r.l.», in Gemona del Friuli Pag. 21

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987, n. 582.

Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in conservazione dei beni culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122 - Realizzazione della Seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino, ed in particolare l'art. 9 che prevede tra i corsi di laurea dell'Università della Tuscia anche il corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Vista la richiesta delle autorità accademiche dell'Università della Tuscia di istituzione della facoltà di conservazione dei beni culturali con il corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, di cui alle premesse, è integrata nel senso che è aggiunta la facoltà di conservazione dei beni culturali con il corso di laurea in conservazione dei beni culturali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi 1º marzo 1988 Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 96

86G0113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 ottobre 1987, n. 583.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze forestali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la nuova tabella XXXII dell'ordinamento didattico universitario, relativa all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze forestali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936;

Visti gli atti degli organi accademici dell'Università di Reggio Calabria, i quali, nel proporre la modifica dello statuto per adeguarlo alla nuova tabella XXXII del corso di laurea in scienze forestali, propongono anche una rettifica della tabella stessa, la quale consenta alle facoltà, in analogia a quanto previsto per il corso di laurea in scienze agrarie con il decreto del Presidente della Repubblica n. 299/1982, di stabilire con il manifesto annuale degli studi la durata dei corsi;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 22 novembre 1986;

Considerata la necessità di disporre la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 936/1984, sopra citata, come suggerito dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione:

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre, 1984, n. 936, di approvazione della nuova tabella XXXII, dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea di scienze forestali, è rettificato nel senso che, dopo l'elenco delle discipline comprese nell'area n. 6-Lingue, è inserito il seguente comma:

«Ogni insegnamento, a giudizio di ciascuna facoltà, nel manifesto annuale potrà avere durata semestrale o annuale».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi 1º marzo 1988 Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 95

86G0114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo Unico

Gli articoli da 74 a 106 relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

Art. 74. — Nell'Università degli studi di Modena sono istituite la scuole di specializzazione riportate negli articoli seguenti.

Art. 75. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare sub conditione all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 76. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

- a) la tesi di laurea;
- b) il voto di laurea;
- c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;
 - d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 77. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 78. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 82.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 79. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 80. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 81. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 82. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 83. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 84. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 85. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 86. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 87. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 88. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 89 (Norma transitoria). — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 74 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

Registrato alla Corte dei conti, addi 10 febbraio 1988 Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1988.

Contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 celebrative dell'Anno internazionale della pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente delle monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1986, registro n. 42 Tesoro, foglio n. 226, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative dell'Anno internazionale della pace;

Visto il decreto ministeriale n. 786728 del 20 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1987, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 11, concernente le modalità di cessione della moneta suddetta nella versione ordinaria e in quella «proof»;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento da L. 500 celebrativa dell'Anno internazionale della pace, è stabilito in complessive L. 54.580.000 pari a 109.160 pezzi, di cui:

- L. 44.877.000 pari a 89.754 pezzi, per le monete ordinarie:
- L. 9.703.000 pari a 19.406 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi 4 gennaio 1988

COSSIGA

Amato, Ministro del tesoro

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1988 Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 191

88A1042

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1988.

Scioglimento del consiglio comunale di Isola del Gran Sasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Isola del Gran Sasso (Teramo) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e di tre assessori, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isola del Gran Sasso (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Eugenio Matronola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addi 23 febbraio 1988

COSSIGA

Fanfani, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Isola del Gran Sasso (Teramo) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e da tre assessori, alle cui sostituzioni il consiglio stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Intanto, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, essendo scaduto il termine assegnato per l'approvazione del bilancio di previsione del 1987, con provvedimento n. 42005 del 17 dicembre 1987 convocava il consiglio comunale per i giorni 28 e 29 dicembre 1987 per provvedere alla suddetta approvazione.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, integrava, con provvedimento n. 3299 del 23 dicembre 1987, l'ordine del giorno del consiglio comunale fissato per i giorni 28 e 29 dicembre 1987 aggiungendo l'elezione del sindaco e l'integrazione della giunta.

Nella riunione del 28 dicembre veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1987, mentre la seduta del 29 dicembre veniva aggiornata al 4 gennaio successivo, ma tale seduta risultava infruttuosa ai fici della sostituzione del sindaco e di parte della giunta.

Pertanto, il prefetto, con decreto n. 27 del 7 gannaio 1988, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Le sedute, all'uopo tenutesi in data 9 e 13 gennaio 1938, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritchuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Isola del Gran Sasso (Teramo) — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isola del Gran Sasso (Teramo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Eugenio Matronola.

Roma, addi 19 febbraio 1988

Il Ministro dell'interno: FANFANI

88A1043

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 1988.

Nuova determinazione delle tariffe per la riproduzione in antologie scolastiche di brani o parti di opere tutelate, nonché di opere fotografiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti l'art. 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e l'art. 22 del regolamento di esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1639;

Visto il proprio decreto 5 maggio 1976, relativo alla determinazione dei criteri per le riproduzioni in antologie scolastiche di brani o parti di opere letterarie, scientifiche e musicali tutelate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19, con il quale le opere fotografiche sono state inserite fra le opere protette ai sensi del titolo I della legge n. 633/1941 citata e considerata di conseguenza la necessità di fissare tariffe anche per la riproduzione di dette opere;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei suddetti criteri;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Sulla proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore formulata nell'adunanza generale dell'11 dicembre 1987;

Decreta:

Art. 1.

Salvo diretto accordo tra le parti, l'equo compenso dovuto agli autori per le riproduzioni in antologie scolastiche di brani o parti di opere tutelate nonché di opere fotografiche è determinato come segue:

- a) per la prosa in L. 12.000 a pagina ragguagliata a 2.000 lettere:
 - b) per la poesia L. 12.000 a pagina;
 - c) per le opere musicali in L. 3.000 a battuta;
- d) per le opere fotografiche L. 8.000 senza distinzione tra bianco e nero e colore.

Art. 2.

I suddetti compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari per la prosa, la poesia e le opere fotografiche e per tre anni solari per le opere musicali, a decorrere dall'anno della pubblicazione, che dovrà essere indicato nell'antologia.

Art. 3.

La riproduzione nelle antologie dovrà essere accompagnata dalla menzione delle indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'art. 70 della legge (titolo dell'opera, nome dell'autore, dell'editore, e, se si tratta di traduzione, del traduttore, se tali indicazioni figurano sull'opera riprodotta).

L'editore dell'antologia darà notizia della riproduzione all'editore dell'opera letteraria, scientifica o musicale dalla quale il brano o la battuta sono stati tratti, nonché al titolare dei diritti sull'opera fotografica utilizzata.

Art. 4.

L'editore dell'antologia notificherà aji'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, all'atto della pubblicazione dell'antologia stessa, che l'importo dei compensi è a disposizione dell'autore. A tale notificazione farà seguito, entro i termini prescritti, il deposito dell'opera antologica previsto dall'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 5.

Il decreto interministeriale 5 maggio 1976 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 22 fesbraio 1988

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Rubbi

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazioni alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» per contratti individuali, presentati dalla S.p.a. Veneta vita, in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 4 agosto 1987 della società per azioni Veneta vita, con sede in Padova, e la successiva modifica in data 9 novembre 1987, intese ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale:

Vista la nota in data 30 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Veneta vita, con sede in Padova.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1º gennaio 1988.

Roma, addi 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

DECRETO 18 febbraio 1988.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa per caso di morte già approvata, presentate dalla S.p.a. Fideuram vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 31 agosto 1987 della società per azioni Fideuram vita, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, da applicare ad una tariffa di assicurazione per il caso di morte già approvata in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 25 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa per il caso di morte già approvata, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Fideuram vita, con sede in Roma:

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa n. 102 — assicurazione a vita intera a premio annuo costante temporaneo, approvata con decreto ministeriale del 24 aprile 1985 — in sostituzione delle analoghe condizioni approvate con decreto ministeriale 23 giugno 1986.

Art. 2.

La S.p.a. Fideuram vita, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addi 18 febbraio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1045

DECRETO 18 febbraio 1988.

Approvazione di due tassi di opzione e delle relative condizioni speciali di polizza presentati dalla S.p.a. Lloyd Adriatico, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 21 ottobre 1987 della società per azioni Lloyd Adriatico, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di due tassi di opzione e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 21 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di opzione e le relative condizioni speciali di polizza, presentati dalla società per azioni Lloyd Adriatico, con sede in Trieste:

tasso di opzione di L. 0,9946 per la conversione di una lira di rendita assicurata al termine del periodo di differimento della tariffa n. 36 U EPU — assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio unico, approvata con decreti ministeriali del 7 marzo 1969 e del 4 agosto 1984 — in una rendita certa per dieci anni e successivamente vitalizia da corrispondere ad una testa di sesso maschile a decorrere dal trentasettesimo anno di età;

tasso di opzione di L. 0,989831 per la conversione di una lira di rendita assicurata al termine del periodo di differimento della tariffa n. 36 U EPU — assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio unico, approvata con decreti ministeriali del 7 marzo 1969 e del 4 agosto 1984 — in una rendita certa per dieci anni e successivamente vitalizia, da corrispondere ad una testa di sesso femminile a decorrere dal quarantanovesimo anno di età;

condizioni speciali di polizza regolanti le opzioni suindicate al termine del differimento.

Roma, addi 18 febbraio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1046

DECRETO 22 febbraio 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita nonché delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna, da utilizzare esclusivamente in coassicurazione con la S.p.a. Lloyd Adriatico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1969, n. 6471 e il decreto ministeriale 4 agosto 1984, n. 15575, concernenti l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita nonché di condizioni speciali di polizza presentate dalla società per azioni Lloyd Adriatico, con sede in Trieste;

Vista la domanda in data 10 novembre 1987 della società per azioni compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, e la successiva modifica in data 18 dicembre 1987 intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza da utilizzare esclusivamente in coassicurazione con la società per azioni Lloyd Adriatico, con sede in Trieste;

Vista la nota in data 23 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta:

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza presentate dalla società per azioni compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, da utilizzare esclusivamente in coassicurazione con la società per azioni Lloyd Adriatico, con sede in Trieste:

tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della sopraindicata tariffa;

tariffa di opzione per la conversione in capitale, al termine del periodo di differimento, della rendita garanuta della tariffa suindicata.

Roma, addi 22 febbraio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1047

DECRETO 22 febbraio 1988.

Approvazione di un tasso di premio in estensione di una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, presentata dalla S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà, in Milano.

JL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 28 settembre 1987 della società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di un tasso di premio in estensione di una tariffa sulla vita in vigore;

Vista la nota in data 21 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, il seguente tasso di premio di tariffa in estensione di una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore presentato dalla società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano:

tasso di premio di tariffa di Lit. 160,82 per ogni 1000 lire di capitale assicurato, relativo ad una testa maschile di sessantanove anni di età e per una durata contrattuale pari a dieci anni, non compreso nella tariffa RXII cost. - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vità alla scadenza (bonus finale), approvata con decreto ministeriale 7 agosto 1984.

Roma, addi 22 febbraio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1048

DECRETO 22 febbraio 1988.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 2 ottobre 1987 della società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, e le successive modifiche in data 18 novembre 1987 e 1º dicembre 1987, intese ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 21 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa DR (3%) - assicurazione mista a premio annuo costante sostitutiva dell'analoga tariffa DR approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1982. I tassi di premio adottati sono gli stessi della menzionata tariffa DR;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla sopra indicata tariffa, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 27 luglio 1982;

tariffa DCR (3%) - assicurazione mista a premio annuo crescente. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa DR - assicurazione mista a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1982;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del capitale e del premio, della sopra indicata tariffa.

Roma, addi 22 febbraio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

DECRETO 29 febbraio 1988.

Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea agli effetti delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742, in materia di assicurazioni contro i danni e sulla vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 82 e 86 della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Visti gli articoli 3 e 82 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Accertato che per l'anno 1988 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea va riferito al 30 ottobre 1987;

Vista la «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. C 291/1 del giorno 31 ottobre 1987 che ha pubblicato la determinazione dell'unità di conto europea al 30 ottobre 1987 in moneta nazionale dei vari Paesi membri della CEE;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1987 e fino al 30 dicembre 1988 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742, è pari a L. 1.517,03.

Roma, addi 29 febbraio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1098

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa allevatori bovini Concordia - C.A.Bo.C. Società a r.l.», in Modena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società Cooperativa allevatori bovini Concordia - C.A.Bo.C. Società a r.l., con sede in Concordia (Modena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società «Cooperativa allevatori bovini Concordia C.A.Bo.C. Società a r.l.», con sede in Concordia (Modena), costituita per rogito notaio Ennio Giannotti in data 17 giugno 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Vincenzo Bianchi residente in via Rionero, 7, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 4 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1053

DECRETO 8 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa zootecnica di Ripapersico», in Ripapersico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa zootecnica di Ripapersico», con sede in Ripapersico (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Cooperativa zootecnica di Ripapersico», con sede in Ripapersico (Ferrara), costituita per rogito notaio Eugenio Montanari di Ferrara in data 13 settembre 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Franco Garuti, nato a Cento il 13 ottobre 1940, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 8 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1052

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 marzo 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e del registro nel giorno 11 gennaio 1988 è stata causata dalla adesione allo sciopero, indetto, su scala nazionale, dal comitato nazionale cassieri;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e del registro è accertato come segue:

IN DATA 11 GENNAIO 1988

Regione Molise:

ufficio provinciale I.V.A. di Isernia; ufficio del registro di Campobasso; ufficio del registro di Termoli.

Regione Puglia:

ufficio del registro di Brindisi; ufficio provinciale I.V.A. di Brindisi; ufficio provinciale I.V.A. di Taranto; ufficio del registro di Taranto; ufficio del registro atti giudiziari di Bari.

Regione Liguria:

ufficio provinciale I.V.A. di Savona.

Regione Lazio:

ufficio del registro di Frosinone;
ufficio provinciale I.V.A. di Viterbo;
ufficio del registro di Viterbo;
ufficio provinciale I.V.A. di Roma;
ufficio del registro atti giudiziari di Roma;
ufficio del registro bollo radio e assicurazioni di Roma;

ufficio del registro successioni di Roma; ufficio del registro di Latina; ufficio provinciale I.V.A. di Latina.

Regione Sardegna:

ufficio del registro atti civili, successioni e radio di Cagliari;

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari;

ufficio provinciale I.V.A. di Cagliari.

Regione Veneto:

ufficio del registro di Vicenza; ufficio del registro di Treviso; ufficio provinciale I.V.A. di Treviso; ufficio del registro di Rovigo.

Regione Marche:

ufficio del registro di Ascoli Piceno.

Regione Friuli-Venezia Giulia:

ufficio provinciale I.V.A. di Udine.

Regione Toscana:

ufficio del registro di Carrara; ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze; ufficio del registro atti civili di Firenze; ufficio del registro di Lucca; ufficio provinciale I.V.A. di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 4 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

88A1051

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 24 febbraio 1988, n. 64.

Dosi massime e campi di impiego di alcune sostanze attive diserbanti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale:

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificatà dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che approva il regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto l'allegato III dell'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985, concernente: «Quantità massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione»;

Ravvisata la necessità di limitare l'impiego dei diserbanti di più largo consumo ai casi accertati di effettiva necessità e di fissare dosi massime d'impiego tali da contemperare l'efficacia dei prodotti stessi con l'esigenza di tutela igienico-sanitaria del territorio;

Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Ordina:

Art. 1.

1. Per le sostanze attive sottoelencate sono fissate le dosi massime d'impiego e revocati gli impieghi accanto a ciascuna di esse indicati:

Sostanza attiva	Dose massima di impiego (kg/ha)	Impieghi revocati		
Alaclor	3,4 per tutti gli impieghi di cui all'allegato 3 del- l'O.M. 6-6-1985	_		
Bentazone	2,0 su riso	_		
MCPA	1,0 su frumento	Trifoglio, prati, pascoli e di- serbi indu- striali		
Metolaclor	1,9 su soja 1,1 su barbabietola da zuc- chero 2.5 su mais	-		
Pendimetalin	1,3 su aglio, cipolla, grano tenero, orzo e carota 1,7 su tabacco, girasole e mais 1,0 su soja			
Piridate	1,6 su pisello 1,1 su mais e riso	_		
Propanil	6,5 su riso	Frumento, orzo segale, avena		
Simazina	7,0 su agrumi c olivo 2,0 per tutti gli impieghi di cui all'allegato 3 del- l'O.M. 6-6-1985, con esclusione di quelli revo- cati (vedere a lato)	Mais, asparago		
Trifluralin	0,9 per tutti gli impieghi di cui all'allegato 3 del- l'O.M. 6-6-1985, con esclusione di quelli revo- cati (vedere a lato)	ca, barbabie-		

- 2. Restano immodificate le dosi massime stabilite per gli altri impieghi autorizzati del bentazone, MCPA e del pendimetalin.
- 3. È ammesso un arrotondamento per eccesso o per difetto fino al 5% delle dosi massime di impiego (kg/ha) delle sostanze attive di cui al comma precedente per consentire il raccordo dei quantitativi da utilizzare di presidi sanitari a valori facilmente misurabili.

Λrt. 2.

- 1. Le imprese titolari delle registrazioni dei presidi santari, a base delle sostanze attive sopraindicate, devono far pervenire al Ministero della sanità D.G.I.A.N. Divisione V, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per ciascun prodotto, due nuove etichette, di cui una in bollo, attestanti l'immissione in commercio dei prodotti interessati, in conformità alle dosi massime e agli impieghi consentiti.
- 2. Le stesse imprese, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, devono provvedere al ritiro delle confezioni dei prodotti attualmente in commercio contenenti le sostanze attive in questione recanti etichette non conformi alle disposizioni di cui all'art. 1.
- 3. Per le imprese che non si sono confermate sarà avviata la procedura di revoca delle registrazioni.

Art. 3.

1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 24 febbraio 1988

Il Ministro: Donat Cattin

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

88G0115

ORDINANZA 27 febbraio 1988, n. 65.

Proroga del termine di decorrenza dell'istituzione del «quaderno di campagna».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Vista la direttiva CEE n. 80/778 del 15 luglio 1980; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1985, concernente le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano;

Preso atto della risoluzione adottata dalla XIII commissione permanente (agricoltura) della Camera dei deputati il 14 ottobre 1987;

Ritenuta l'opportunità di correlare il quaderno di campagna con il piano nazionale pluriennale di lotta fitopatologica integrata approvato l'11 settembre 1987 dalla competente commissione di cui all'art. 2, comma 4, della legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura n. 752/1986, giusta la convenienza rappresentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Considerata l'esigenza di subordinare il termine di applicazione del quaderno di campagna alla fissazione delle caratteristiche delle relative schede di rilevazione, secondo quanto prescritto dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi «antiparassitari»;

Viste le ordinanze ministeriali n. 135, n. 217 e n. 462 del 3 aprile, 30 maggio e 30 ottobre 1987, concernenti l'istituzione del quaderno di campagna (rispettivamente in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80, n. 127 e n. 262 del 6 aprile, 3 giugno e 9 novembre 1987);

Ordina:

Art. 1.

Il termine del 1º marzo 1988, previsto dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 30 ottobre 1987, n. 462, è prorogato al trentesimo giorno dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi «antiparassitari».

Art. 2.

Resta impregiudicata, in presenza di specifiche esigenze locali che ne giustifichino l'esercizio, la potestà dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di individuare le aree agricole in cui si ritenga comunque indispensabile l'adozione del quaderno di campagna anche prima della data di cui all'art. 1.

Art. 3.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addi 27 febbraio 1988

Il Ministro: Donat Cattin

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

88G0116

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 febbraio 1988.

Integrazione all'ordinanza n. 1297/FPC in data 11 dicembre 1987, concernente: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Porto San Giorgio, in provincia di Ascoli Piceno». (Ordinanza n. 1370/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertite, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista l'ordinanza n. 1297/FPC dell'11 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1987, con la quale si assegnava al consorzio idrico intercomunale del Piceno, con sede in Ascoli Piceno, la somma di L. 7.133.500.000 per la costruzione di un acquedotto per l'approvvigionamento idrico delle località di Porto San Giorgio, Pedaso, Marina di Altidona e Lido di Fermo;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio idrico intercomunale del Piceno, atto n. 92 del 15 febbraio 1988:

Vista l'istanza n. 901 del 18 febbraio 1988 prodetta dal presidente di detto consorzio, in esecuzione della deliberazione sopracitata con cui, nel comunicare che, per le opere già appaltate, si sono tratte economie rispetto alle previsioni progettuali, quantificate in L. 1.281.532.063, si chiede l'assegnazione al consorzio idrico intercomunale del Piceno delle stesse da destinare nel modo seguente: L. 699.720.000 per il finanziamento del progetto «costruzione impianto di filtrazione a carbone attivo»; L. 581.812.063 per il finanziamento di un «primo intervento di rifacimento della rete idrica interna di Porto San Giorgio»;

Ravvisato che la soluzione del problema idrico di Porto San Giorgio, di cui all'ordinanza n. 1297/FPC dell'11 dicembre 1987, è legata anche alla costruzione di un impianto di trattamento delle acque del subalveo del Tenna ed al rifacimento della rete idrica interna del comune, opere per le quali si richiedono le sopracitate provvidenze;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata al consorzio idrico intercomunale del Piceno, con sede sociale in Ascoli Piceno, la somma di L. 1.281.532.063, tratta dalle economie rispetto alle previsioni progettuali.

Art. 2.

La somma suddetta è da destinare: per L. 699.720.000, al finanziamento del progetto «costruzione impianto di filtrazione a carbone attivo»; per L. 581.812.063, al finanziamento di un primo intervento di rifacimento della rete idrica interna di Porto San Giorgio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 26 febbraio 1988

Il Ministro: GASPARI

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 26 marzo 1987.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto l'art. 32 della legge 17 dicembre 1983, n. 730;

Vista la delibera C.I.P.E. 22 novembre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 53/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento sopra richiamato;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla situazione economica del Paese;

Ritenuto altresì necessario che il predetto aggiornamento debba essere concentrato sui prodotti a prezzo più limitato e di norma di più vecchia immissione in commercio:

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 5 marzo 1987;

Delibera:

- A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato A nella misura media globale pari al 7% mediante l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera C.I.P.E. dell'11 ottobre 1984 e le conseguenti modifiche delle funzioni di calcolo dei vari elementi di costo, nonché l'aggiornamento dei rispettivi parametri.
- B) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato A, con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.
- C) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «C.I.P. n. 12/1987» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

D) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato A sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA; farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 26 marzo 1987

Il Ministro-Presidente delegato: ZANONE

ALLEGATO A5/NR

NUOVE REGISTRAZIONI

	Cod. id.	Prezzo
Bifoxin - Medisca	_	_
im 1 fl 1 g + 1 f 2 ml	25567/013	11.325
iv 1 fl 1 g + 1 f 10 ml	25567/025	11.340
iv 1 fl 2 g + 1 f 20 ml	25567/037	20.280

					ie • II. 37
	Cod. id.	Prezzo		ALLEGATO	. A5/Mod
Cromozil - ISF	_	_	CATEGOR	IE.	•
coll 1 fl 5 ml	25849/011	5.570	4255 .		_
coll 1 fl 10 mi	25849/023	8.605		Cod. id.	Prezzo
	23047/023	0.003	Allerkif - Edmond Pharm		
Depas - Farmaka			scir 200 ml	26241/024	7.670
30 cpr. 0,5 mg	25640/018	6.125		·	
30 cps 0,25 mg	25640/020	6.415	Lexotan - Roche		
os gtt 0,05% 30 ml	25640/032	4.765	Roche 30 cpr 3 mg	22905/095	3.970
15 cpr 1 mg	25640/044	4.945			
Dilem - Ist. chim. in.			Nizoral - Janssen		
50 cpr 60 mg	25908/017	11.300	pv derm 2% 30 g	24964/090	6.995
Exirel - Pfizer			6 I B		
scir 200 ml	26828/018	8.055	Surgamyl - Roussel M.		
aerosol dosato 12 ml	26828/020	9.815	im 6 f liof 200 mg + 6 f	25195/064	9.340
Intralipos - Biesse			Tobral - Alcon		
10% iv 1 fl 500 ml	26375/016	28.515		259601040	2 404
1076 14 1 11 500 MI	20373/010	20.313	pom oft 3,5 g	25860/040	3.400
Ketrizin - Esseti					
8 cps 250 mg	25759/010	12.995	Serie		
8 cpr 500 mg	25759/022	24.380	Lexotan - Roche		
scir est 60 g	25759/034	36.550		222251127	2.50
Kos - Crinos			Roche 30 cpr 1,5 mg	22905/107	3.585
20 cpr 300 mg	25068/014	5.940	Megental 40 - Menarini		
20 cpr 600 mg	25068/026	8.860	1 f l ml	25159/056	3.075
Monospor - Ciba Geigy			1111111	23139/030	3.07.
im 1 fl 500 mg + 1 f 3 ml	26239/018	7.360	Tubercolina Berna - Berna		
im 1 fl 1 g + 1 f 3 ml	26239/020	11.195	ppd secca 5U 1-3 p	13500/083	3.37
iv 1 fl 500 mg + 1 f 5 ml	26239/032	7.285	ppe seem of to p	2000,000	
iv 1 fl 1 g + 1 f 10 ml	26239/044	11.120			
Niniagum Malagai			Modifiche com	POSIZIONE	
Nipiozym - Malesci os gtt 10 fl pv + 10 fl	25539/014	14.310	Artrobetin - Lenza		
30 cpr 60 mg	25539/014	16.055	«1000» 6 f liof + 6 f 3 ml	11476/049	6.130
•	25557,020	10.055	«5000» 6 f liof + 6 f 3 ml	11476/052	6.510
Olcadil - Sandoz			"3000" 0 1 not + 0 1 3 mi	11410/032	0.510
30 cpr 1 mg	25889/015	3.435	Bioneurin - Esseti		
30 cpr 2 mg	25889/027	4.180	«5000» im 6 f liof + 6 f	21484/023	6.17:
Paxipam - Essex				•	
30 cpr 40 mg	26367/019	6.050	Co Ripresil - Farm. Erba		
30 cpr 20 mg	26367/021	4.665	im 3 fl liof + 3 f	21368/030	4.665
Puerzym - Firma			im 6 fl liof + 6 f	21368/042	6.395
gtt 10 fl pv + 10 fl	25493/014	14.310		·	
30 cpr 60 mg	25493/026	16.055	Dermobios - Janus		
Tradilat Coop formes			pom 30 g	17856/079	7.370
Tredilat - Coop. farmac. 20 cpr 1,5 mg	25743/016	4.690	«oto» gtt 20 ml	17856/081	5.530
os gtt 50 ml	25743/028	5.960		-	
«press» 30 cpr 4,5 mg	25743/042	12.235	Emoferrina - Piam		
•	201701072	ال المواد	os 10 f 40 mg 15 ml	15352/026	13.185
Ubicor - Magis					
30 cpr 10 mg	26257/028	20.745	Epaglifer - Lagap		
Victan - Midy			ad os 10 fl 10 ml	19854/037	4.335

	Cod. ld.	Prezzo
Flar vitaminico - ISM		
20 cps	12438/038	2.965
bb os pv 20 bust	12438/040	2.660
Katasma - Bruschettini		
ıv 3 f 10 ml	3820/038	3.100
Liverin - Perkins		
30 conf 15 mg	4046/025	3.270
Menalgon - Menarini		
1m 6 f liof + 6 f 2 ml	15987/035	5.950
Rubrocortex - Chemil		
ım 10 fl liof + 10 f	19836/030	10.000
fle im 10 fl liof + 10 f	19836/042	13.880
Tetrafosammina - Firma		
8 cps 250 mg	15487/022	2.280
88A1038		

DELIBERAZIONE 24 giugno 1987.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 17/1987).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Preso atto delle istanze trasmesse dal Ministero della sanità per la rideterminazione del prezzo al pubblico attribuito con i provvedimenti n. 53/1984, n. 50/1985 e n. 41/1986;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza:

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 24 giugno 1987

Il Ministro-Presidente della giunta: PIGA

ALLEGATO A2/NR

NUOVE REGISTRAZIONI

NUOVE REGISTRAZIONI					
	Cod. id.	Prezzo			
Broncocor - Irbi					
scir 200 ml	26598/021	8.000			
aerosol 12 ml	26598/033	9.815			
Calcinil - Sclavo					
5 fl liof 100 UI + 5 f 1 ml	26433/019	53.030			
5 fl liof 50 UI + 5 f 1 ml	26433/021	29.800			
Cervidil - Serono					
1 cand vag 1 mg	26028/011	71.005			
Citicolina Savio - Savio					
im 3 f 500 mg 4 ml	26781/017	18.205			
im 5 f 500 mg 4 ml	26781/029	28.945			
im 1 f 1000 mg 4 ml	26781/031	12.615			
im 2 f 1000 mg 4 ml	26781/043	23.055			
im 3 f 1000 mg 4 ml	26781/056	33.625			
Efferalgan - Rhone Poulen					
10 cpr eff	26608/012	2.460			
20 cpr eff	26608/024	3.130			
Fluorouracile - Iketon					
iv 5 f 250 mg 5 ml	26542/011	8.060			
Immucytal - Simes					
spray 10 ml	26580/011	14.775			
Irtonin - Takeda					
iniett 5 f 0,5 mg	25615/016	21.070			
iniett 3 f 1 mg	25615/028	24.315			
iniett 1 f 2 mg	25615/042	16.645			
Legederm - Essex					
crema 0,1% 20 g	25854/011	5.720			
«b» crema 0,05% 20 g	25854/047	4.330			
ung 0,1% 20 g	25854/074	5.720			
«b» ung 0,05% 20 g	25854/100	4.330			
loz 0,1% 20 g	25854/136	5.430			
«b» loz 0,05% 20 g	25854/163	4.040			

11-3-1988	GAZZETTA UF	FICIALE DEI	LA REPUBBLICA ITALIANA	Serie generale	- n. 59
	Cod. id.	Prezzo		Cod. id.	Prezzo
TO GO TON	_	_	Mineral Parki Fraki	_	
Lio-Crio - ISM iv 1 fl 250 UI + fl 10 ml	26223/014	135.935	Miconal Ecobi - Ecobi.	04/05/0/2	14 120
iv 1 fl 500 UI + fl 20 ml	26223/026	261.195	2 cps vag 1200 mg	24625/067	14.120
flebo 1 fl 1000 UI + fl 50 ml	26223/038	516.485	lav vag 0,2% 5 fl + 5 can	24625/079	15.365
L-Carnitina Coli - Coli	,	5.05	Tienor - Farmaka		
10 cpr	26332/015	13.355	os gtt 20 ml 1%	25283/045	5.245
os 10 fl 10 ml	26332/027	14.980		,	
L-Carnitina Gambar- Gambar	•		Ulcodina - Locatelli		
os 10 fl 10 ml	26288/011	14.980	os grat 30 bust 800 mg	24215/067	52.355
Metotressato - Iketon					
iniett 1 fl 50 mg 2 ml	26544/027	12.965	Serie		
iniett 1 fl 500 mg 20 ml	26544/039	104.535	Albumina umana Merieux - Merieux		
Morubel - Sclavo	•		20% 10 ml	24758/082	15.050
1 dose	26321/012	12.100		•	65.075
1 dose siringa	26321/024	13.200	20% 50 ml	24758/094	
Nabuser - Bayer	•		20% 100 ml	24758/106	127.450
30 cpr 500 mg	26673/018	25.580	Citoplatino - Rhone Poulen		
Noxigram - Firma	,		iv 1 fl 25 mg/50 ml	25074/055	38.850
14 cps 500 mg	26668/018	21.580	iv 1 fl 50 mg/100 ml	25074/067	74.640
20 cps 500 mg	26668/020	29.810			
Rehydratal - Bonomelli	•		Gamma-Tet - Ist. Behring		
os grat 10 bust 27,5 g	26176/014	6.720	im 1 f 500 UI 2 ml	22635/039	18.720
Rimevax - ISI	200.0,000	···-•	Juvacor - Inverni della Beffa		
1 fl liof + 1 fl	25821/012	5.695	14 cpr 50 mg	25285/053	40.495
· · · · · ·	25021/012	3.073	14 cpr 30 mg	23263/033	40.473
Sabidal - Zyma sr 30 conf 270 mg	26453/011	6.815	Ulcodina - Locatelli		
rectiol 5 fl 50 mg 3 ml	26453/023	3.780	30 cpr 800 mg	24215/055	50.955
rectiol 5 fl 100 mg 3 ml	26453/035	3.845			
Sinartrol - SPA			Modifiche composi	ZIONE	
30 cpr 15 mg	26396/010	19.855	Alfaflor - Intes		
10 supp 30 mg	26396/022	15.255	«oculare» gtt 3 ml	16541/031	2.555
Streptomicina solfato - Menarini			«oto» gtt 3 ml	16541/043	2.333
im 1 fl 1 g + 1 f	26034/013	2.250	"Oto" gtt 3 nn	10341/043	2.413
Targosid - Lepetit			Algoneurina - Ibis		
im iv 1 fl liof 200 mg + 1 f	26458/012	75.780	B12 5 fl liof + 5 f solv	16899/039	5.200
Tertosal - Dompè			Ecasolv - Lepetit		
30 cps 2,5 mg	26350/013	11.690	T	34030/000	12 225
30 cps 10 mg	26350/025	36.030	s.c. 2 f 25000 UI 1 ml	24939/098	13.335
30 cps 20 mg	26350/037	67.480	s.c. 2 f 12500 UI 0,5 ml	.24939/100	8.365
Unasyn - Pfizer	·	_	s.c. 10 f 12500 UI 0,5 ml + 10 sir	24939/112	34.570
im 1 fl pv 500/1000 mg + 1 f	26360/014	14.900	s.c. 10 f 5000 UI 0,2 ml	24939/124	18.580
iv 1 fl pv 500/1000 mg + 1 f	26360/026	14.900	Sciroppo Merck - Bracco		
Urochinasi - Iketon			efetonina 145 ml	8086/023	3.110
25000 UI 1 fl liof + 1 f	26195/014	56.770		0000,045	2.110
100000 UI 1 fl liof + 1 f	26195/026	217.445	Venoglobulina Merieux - Merieux		
Urochinasi Behring - Ist. Behring			iv 1 fl 2,5 g + fl	25256/049	198.160
25000 UI fl liof	26062/012	62.600	iv 1 fl 0,5 g + fl	25256/052	43.805
100000 UI fl liof	26062/024	241.130	iv 1 fl 5 g + fl	25256/064	390.840
Uroglucam - Ripari-Gero			-		
20 cpr 330 mg	26502/017	8.545	Modifiche confez	IONE	
20 cpr 660 mg	26502/031	14.660	Adrenalina - ISM		
Vincristina - Iketon			I f I ml	7410/020	1 100
iniett 1 fl 1 ml 1 mg	26709/016	14.575	111111	7410/020	1.100
U	•				
	-		Modifiche confezion	AMENTO	
	ALLEGAT	o A2/Mod.	Rosovax - ISM	-	
CATEGORI	E		iniett 1 fl liof + 1 f 0,5 ml	22751/022	8.460
	Cod. id.	Prezzo			
	-	_	Modifiche mist	E	
			Tymium - Sapos		
Citoplatino - Rhone Poulen iv i fl 10 mg/20 ml	25074/042	17.210	Tymium - Sapos 30 cpr 150 mg	12082/020	3 380
	25074/042 25285/065	17.210 34.445	Tymium - Sapos 30 cpr 150 mg	12082/020	3.380

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Determinazione della circoscrizione territoriale degli uffici consolari di seconda categoria in Albany e Buffalo, e dell'ufficio consolare di prima categoria in Newark (Stati Uniti d'America).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Art. I.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Albany (Stati Uniti d'America), dipendente dal consolato generale di prima categoria in New York, è determinata come segue: le contee di Albany, Broome, Chenango, Clinton, Columbia, Delaware, Essex (Stato New York), Franklin, Fulton, Greene, Hamilton, Herkimer, Lewis, Madison, Montgomery, Oneida, Otsego, Rensselaer, St. Lawrence, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Warren (Stato New York), Washington.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Buffalo (Stati Uniti d'America), dipendente dal consolato generale di prima categoria in New York, è modificata come segue: le contee di Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Niagara, Orleans, Wyoming.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di prima categoria in Newark (Stati Uniti d'America), dipendente dal consolato generale di prima categoria in New York, è determinata come segue: le contee di Bergen, Essex (Stato New Jersey), Hudson, Morris, Passaic, Sussex, Union, Warren (Stato New Jersey).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addi 23 aprile 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

88A1060

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 176/S in data 10 febbraio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Eparnucleosid 1000 (6 fiale ml 2 e 5 fiale liof. + 5 fiale solv. ml 2 - codici 020398018 e 020398020) registrata a nome della Rorer S.p.a., codice fiscale 00897890158, con sede e domicilio fiscale in Milano, via P. Andreani, 6.

Con decreto ministeriale n. 177/S in data 10 febbraio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Livervit 3000 (flac. ml 100 sciroppo, 10 fiale ml 15 e 30 fiale ml 10 soluzione per OS - codici 017513019, 017513021 e 017513033) registrata a nome della Glaxo S.p.a., codice fiscale 00212840235, con sede e domicilio fiscale in Verona, via Fleming, 2.

Con decreto ministeriale n. 178/S in data 10 febbraio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Eparvit Complex (10 fiale ml 5 soluzione orale e «5000» flacone ml 100 di sciroppo - codici 003397039 e 003397041) registrata a nome dei Laboratori U.C.B. S.p.a., codice fiscale 00471770016, con sede e domicilio fiscale in Torino, via S. Clemente, 8.

Con decreto ministeriale n. 179/S in data 10 febbraio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Nucleotin (10 fiale liof. UCD 200 ml 2 + 10 fiale ml 1 - codice 020811028) registrata a nome della Farge S.r.l., codice fiscale 00262950108, con sede e domicilio fiscale in Genova, via Tortona, 12.

Con decreto ministeriale n. 180/S in data 10 febbraio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Hepafactor Complex (10 flaconi soluzione uso orale con tappo serbatoio - codice 021729013) registrata a nome della Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., codice fiscale 00410650584, con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47.

Con decreto ministeriale n. 181/S in data 10 febbraio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Sideritrina B12 (10 flaconi g 10 adulti e 10 flaconi g 10 bambini - codici 019431016 e 019431028) registrata a nome dei Lab. Guieu S.r.l., codice fiscale 00185890183, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Lomellina, 10.

Con decreto ministeriale n. 182/S in data 10 febbraio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Glicobil (flacone ml 150 sciroppo «2000» - codice 019282021) registrata a nome della Medici Domus lab. chimico biologico farmaceutico S.p.a., codice fiscale 00690920152, con sede e domicilio fiscale in S. Vittore Olona (Milano), via Parini, 1/3.

Con decreto ministeriale n. 183/S in data 10 febbraio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Poliatox (flacone ml 100 sciroppo + flacone liof. - codice 021511047) registrata a nome della Bioresearch S.p.a., codice fiscale 03942750153, con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Menotti, 1.

Con decreto ministeriale n. 184/S in data 10 febbraio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della preparazione (flacone g 130 sciroppo - codice 001463013) della specialità medicinale denominata Vitamax, registrata a nome della Medosan - Industrie biochimiche riunite S.p.a., codice fiscale 00651240582, con sede e domicilio fiscale in Albano Laziale (Roma), via Cancelliera, 12.

Con decreto ministeriale n. 185/S in data 10 febbraio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Ferro B12 Compositum (5 fiale liof. + 5 fiale solv. e flacone g 150 di sciroppo - codici 017868011 e 017868023) registrata a nome della Pierrel Hospital S.p.a., codice fiscale 00447300146, con sede e domicilio fiscale in Sondalo (Sondrio), strada statale Stelvio km 86,370 e poi ceduta a Zilliken e Co. S.a.s., codice fiscale 00244680104, con sede e domicilio fiscale in Genova, via Nullo, 23.

Con decreto ministeriale n. 186/S in data 10 febbraio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Listrocol Complex (flacone ml 120 elixir e 20 confetti - codici 014424016 e 014424028) registrata a nome della Farmitalia Carlo Erba S.p.a., codice fiscale 00775960156, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati, 24.

Con decreto ministeriale n. 187/S in data 19 febbraio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Vasculene (50 compresse mg 10 - codice 025936018) registrata a nome della Von Boch Arzneimittel S.r.l., codice fiscale 00722580586, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Rovigo, 1.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che le specialità sopraelencate devono essere subito ritirate dal commercio e, con effetto immediato, non possono più essere oggetto di vendita.

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento di prestiti dei certificati di credito

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1988, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ricognizione e l'imbussolamento dell'unica serie vigente dei seguenti prestiti:

1) speciali certificati di credito 10% 1977/1988, emessi in base a decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e decreto ministeriale 6 agosto 1977;

2) speciali certificati di credito 10% 1978/1988, emessi in base alla legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 4 ottobre 1977;

3) speciali certificati di credito 10% 1978/1988, emessi in base alla legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 14 novembre 1977;

4) speciali certificati di credito 10% 1978/1988, emessi in base alla legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Sempre nel medesimo giorno, stessa sala ed ora, avrà luogo anche la ricognizione e l'imbussolamento delle sette serie dei certificati di credito 9,50% 1984/1994, emessi in base alla legge 30 marzo 1981, n. 119, al decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649 e decreto ministeriale 17 maggio 1985.

Il giorno 1º aprile 1988, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla decima ed ultima estrazione dell'unica serie vigente dei primi quattro prestiti, nonché alla quarta estrazione di una serie dei certificati di credito 9,50% 1984/1994.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1º luglio 1988.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

88A1041

Sostituzione di due componenti le commissioni elettorali circoscrizionali di Bologna e di Roma per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dell'amministrazione centrale e periferica del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1988 il rag. Ermanno Palumbo, direttore di ragioneria di seconda classe, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale ubicata presso la direzione provinciale del Tesoro di Bologna, in sostituzione della sig.ra Berti Veronesi Marina ed il dott. Francesco Cucinella, consigliere, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale ubicata presso la Ragioneria generale dello Stato di Roma, in sostituzione del sig. Malatesta Valerio.

88A1061

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.16683.XV.I in data 21 gennaio 1988 il razzo Firos 30 ed i suoi componenti, fabbricato dalla società Snia BPD nel proprio stabilimento di Colleferro, è stato riconosciuto e classificato nelle categorie e gruppi dell'allegato A al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza come sotto elencato:

- 1) propulsore: prima categoria, gruppo C;
- 2) testa di guerra HE: seconda categoria, gruppo A;
- 3) testa di guerra SA: seconda categoria, gruppo A;
- 4) testa di guerra WP: prima categoria, gruppo C;
- 5) razzo completo di teste di guerra HE e SA: seconda categoria, gruppo A;
- 6) razzo completo di teste di guerra HE e SA non spolettate: prima categoria, gruppo C;
- 7) razzo completo con testa di guerra WP: prima categoria, gruppo C.

88A1065

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania

Con il decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso indicato a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 18 febbraio 1988, n. 143-F

REGIONE CAMPANIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni causati alle produzioni agricole, alle infrastrutture aziendali e alle opere di bonifica)

Benevento: nubifragio dei giorni 24 novembre e 9 dicembre 1987 nel territorio dei comuni di Campolattaro, Castel Pagano, Circello, Colle Sannita, Morcone, Santa Croce del Sannio, Sassinoro e Reino.

Caserta:

nubifragio con grandine del 5 luglio 1987 nel territorio del comune di Marcianise;

nubifragio con grandine del 31 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Casapulla, Casagiove, Macerata Campania, Recale e Castel Morrone.

Salerno: piogge torrenziali dei giorni 10 e 12 gennaio 1987 nel territorio dei comuni di Torre Orsaia, Sapri, Torraca, Tortorella, Ispani, Morigerati, Caselle in Pittari, Casaletto Spartano, Vibonati e Santa Marina.

La regione Campania, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.

88A1064

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nella 90° Fieragricola, in Verona

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 90° Fieragricola - Fiera internazionale agricoltura e zootecnica - 41° Salone macchina agricola - 20° Salone tecniche nuove, che avrà luogo a Verona dal 13 marzo 1988 al 20 marzo 1988.

88A1062

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario liquidatore della «Cooperativa per la ricostruzione di Gemona Piovega e Taboga e limitrofi - Società cooperativa a r.l.», in Gemona del Friuli.

Con deliberazione della giunta regionale n. 856 del 26 seobraio 1988 il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27, è stato nominato commissario liquidatore della «Cooperativa per la ricostruzione di Gemona Piovega e Taboga e limitrofi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Gemona del Fruili (Udine), sciolta per atto di autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 2085 del 2 maggio 1935 in sostituzione del dott Gianluigi Tavano.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originaleo nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 11 dicembre 1987 del Ministro delle finanze, concernente: «Programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio per l'anno 1988». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 294 del 17 dicembre 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 9, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, all'art. 11, lettera f), ultimo rigo, dove è scritto: «settembre», leggasi: «dicembre» e alla pag. 11, all'art. 13, primo comma, terzo rigo, dove è scritto: «nell'art. 3», leggasi: «negli articoli 3 e 5».

88A1076

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- CHIETI Libreria MARZOLI Via B. Spaventa, 18 L'AQUILA Libreria FANTINI Piazza del Duomo, 59
- Piazza del Duomo, 59

 PESCARA
 Libreria COSTANTINI
 Corso V. Emanuele, 146
 Libreria dell'UNIVERSITÀ
 di Lidia Cornacchia
 Via Galiiei, angolo via Gramsci

 TERAMO
 Libreria IPOTESI
 Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ♦ MATERA Cartolibreria Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA Via delle Beccherie, 69
- POTENZA Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA Via Pretoria

CALABRIA

- CATANZARO Libreria G. MAURO Corso Mazzini, 89
- COSENZA
- COSENZA
 Libreria DOMUS
 Via Monte Santo
 CROTONE (Catanzaro)
 Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
 Via Vittorio Veneto, 11
 REGGIO CALABRIA
 Libreria S. LABATE
 Via Giudecca
- SOVERATO (Catanzaro)
 Rivendita generi Monopolio
 LEOPOLDO MICO
 Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ANGRI (Salerno)
 Libreria AMATO ANTONIO
 Via dei Goti, 4
- AVELLINO Libreria CESA Via G. Nappi, 47
- BENEVENTO Libreria MASONE NICOLA Viale dei Rettori, 71
- CASERTA Libreria CROCE
- Libreria CROCE
 Piazza Dante
 CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
 Libreria RONDINELLA
 Corso Umberto I, 253
 FORIO D'ISCHIA (Napoli)
 Libreria MATTERA
 MOCEDA MERENDOSE (Salerno)
- MOCERA MIFERIORE (Salerno)
 Libreria CRISCUOLO
 Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
 PAGAMI (Salerno)
 Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
 PIAZZA Municipio
 SALERMO
- SALERNO
 Libreria D'AURIA
 Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ♦ ARGENTA (Ferrara)
 Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI di Laura Zagatti Via Matteotti, 36/B
- VIA MATROOTI, 35/B
 CERVIA (Ravenns)
 Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
 Corso Mazzini, 36
 FERRARA
 Libreria TADDEI
 Corso Giovecca, 1
- Corso Giovecca, FORLI
 Libreria CAPPELLI
 Corso della Repubblica, 54
 Libreria MODERNA
 Corso A. Diaz, 2/F
 MODENA
 Libreria LA GOLIARDICA
 Via Emilia Centro, 210
- PARMA Libreria FIACCADORI Via al Duomo
- 0
- Via al Duomo
 PIACENZA
 Tip. DEL MAINO
 Via IV Novembre, 160
 RAVENNA
 Libreria MODERNISSIMA
 Via C. Ricci, 50
 REGGIO EMILIA
 Libreria MODERNA
 Via Guido da Casteilo, 11/B
 RIMINI (Forti)
 Libreria CAIMI DUE
 Via XXII Giugno, 3
- Δ

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- GORIZIA Libreria ANTONINI Via Mazzini, 16 PORDENONE Libreria MINERVA Piazza XX Settemb
- TRIESTE
 Libreria ITALO SVEVO
 Corso Italia, 9/F Libreria TERGESTE s.a.s. Piazza della Borsa, 15
- UDINE Cartolibreria «UNIVERSITAS» Via Pracchiuso, 19 Libreria BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13 Libreria TARANTOLA Via V. Veneto, 20

LAZIO

- APRILIA (Latina) Ed. BATTAGLIA GIORGIA Via Mascagni
- FROSINONE Libreria CATALDI Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- LATINA LATINA Libreria LA FORENSE Via dello Statuto, 28/30
- LAVINIO (Roma) Edicola di CIANFANELLI A. & C. Piazza del Consorzio, 7
- RIETI Libreria CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8
- ROMA Via Aureliana, 59
 Libreria DEI CONGRESSI
 Viale Cività del Lavoro, 124 viale Civita dei Lavoro, 124
 Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Rome
 Plazzale Ciodio
 Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
 Via Santa Maria Maggiore, 121
 Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
 Via Raffaele Garofalo, 33
- VIA MATABIE GAFOTATO, 33
 SORA (Frosinone)
 Libreria DI MICCO UMBERTO
 VIA E. Zincone, 28
 TIVOLI (Roma)
 Cartolibreria MANNELLI
 di Rosarita Sabatini
 Viale Mannelli, 10
 TUSCAMA (Viberbo)
- TUSCANIA (Viterbo)
 Cartolibreria MANCINI DUILIO
 Viale Trieste s.n.c.
- Libreria BENEDETTI Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- IMPERIA Libreria ORLICH Via Amendola, 25
- Via Amendola, 25
 LA SPEZIA
 Libreria CENTRALE
 Via Colli, 5
 SAVONA
 Libreria G.B. MONETA
 di Schiavi Mario
 Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- LUMBATIJIA
 ARESE (Milano)
 Cartolibreria GRAN PARADISO
 Via Valera, 23
 BERGAMO
 Libreria LORENZELLI
 Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 BRESCIA
 Libreria QUERINIANA
 Via Trieste, 13
 COMO
- COMO Libreria NANI Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
- Ditta I.C.A.
 Piazza Gallina, 3
 MANTOVA Libreria ADAMO Di PELLEGRINI di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c. Corso Umberto I, 32
- PAVIA PAVIA Libreria TICINUM Corso Mazzini, 2/C 0
- Corso Mazzini, 2/C SONDRIO Libreria ALESSO Via dei Caimi, 14 VARESE Libreria F.III VERONI di Veroni Aldo e C. Via Robbioni, 5

MARCHE

ANCONA Libreria FOGOLA Piazza Cavour, 4/5 ٥

- ASCOLI PICENO Libreria MASSIMI Corso V. Emanuele, 23 Libreria PROPERI Corso Mazzini. 188
- MACERATA
 Libreria MORICHETTA
 Piazza Annessione, 1
 Libreria TOMASSETTI
 Corso della Repubblica, 11
- PESARO
 Libreria MALIPIERO
 Corso XI Settembre, 61
 S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
 Libreria ALBERTINI
 Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- CAMPOBASSO Libreria DI E.M. Via Monsignor Bologna. 67 ISERNIA Libreria PATRIARCA Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA** Libreria BERTOLOTTI Corso Roma, 122 Libreria BOFFI Via dei Martiri, 31
- ALBA (Cuneo)
 Casa Editrice ICAP
 Via Vittorio Emanuele, 19
- Via Vittorio Camario ASTI
 Ditta I.C.A.
 Via De Rolandis
 BIELLA (Vercelli)
 Libreria GIOVANNACCI
 Via Italia, 6
- CUNEO
 Casa Editrice ICAP
 Piazza D. Galimberti, 10
- NOVARA GALLERIA DEL LIBRO Corso Garibaldi, 10
- TORINO
 Casa Editrice ICAP
 Via Monte di Pietà, 20
 VERCELLI
 Ditta I.C.A.
 Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ALTAMURA (Barl)
 JOLLY CART di Lorusso A. & C.
 Corso V. Emanuele, 65
- BARI Libreria ATHENA Via M. di Montrone, 86 VIA M. GI MONTONE, 85
 Libreria FRANCO MILELLA
 Viate della Repubblica, 16/B
 Libreria LATERZA e LAVIOSA
 VIA Crisauzio, 16
 BRINDISI
 Libreria PIAZZO
 Plazza Vittoria, 4
- FOGGIA Libreria PATIERNO Portici Via Dante, 21 0
- LECCE Libreria MILELLA
- Libreria MiLELLA Via Palmieri, 30 MANFREDONIA (Foggia) IL PAPIRO Rivendita giornali Corso Manfredi, 126
- TARANTO Libreria FUMAROLA Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ALGHERO (Sassari Libreria LOBRANO Via Sassarı, 65
- CAGLIARI
 Libreria DESSI
 Corso V. Emanuele, 30/32
- MUORO Libreria Centro didattico NOVECENTO Via Manzoni, 35
- ORISTANO
 Libreria SANNA GIUSEPPE
 Via del Ricovero, 70
- SASSARI MESSAGGERIE SARDE Piazza Castello, 10

SICILIA

- AGRIGENTO
 Libreria L'AZIENDA
 Via Callicratide, 14/16
 CALTANISSETTA
 Libreria SCIASCIA
 Corso Umberto I, 36
- Ô
- CATANIA ENRICO ARLIA Rappresentanze editoriali Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO Via F. Riso, 56/58 Libreria LA PAGLIA Via Etnea, 393/395
- ENNA Libreria BUSCEMI G. B.
- FAVARA (Agrigento)
 Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
 Via Roma, 60
- MESSINA Libreria O.S.P.E. Piazza Cairoli, isol. 221
- PALERMO
 Libreria FLACCOVIO DARIO
 Via Ausonia, 70/74
 Libreria FLACCOVIO LICAF
 Piazza Don 50sco, 3 Libreria FLACCOVIO S.F. Piazza V. E. Orlando 15/16
- RAGUSA
 Centro didattico IBLEO
 Via G. Matteotti, 54
 SIRACUSA
 Libreria CASA DEL LIBRO
 Via Maestranza, 22
- TRAPANI Libreria GALLI Via Manzoni, 30

TOSCANA

- AREZZO Libreria PELLEGRINI Via Cavour, 42
- GROSSETO Libreria SIGNORELLI Gorso Carducci, 9
- LIVORNO
- LIVORNO
 Editore BELFORTE
 Via Grande, 91
 LUCCA
 Libreria BARONI
 Via Fillungo, 43
 Libreria Prof.le SESTANTE
 Via Montanara, 9
- MASSA
 Libreria VORTUS
 Galleria L. Da Vinci, 27
 PISA
 Libreria VALLERINI
 Via dei Mille, 13
- PISTOIA Libreria TURELLI Via Macalle, 37
- SIENA Libreria TICCI Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- BOLZANO Libreria EUROPA Corso Italia, 6
- TRENTO Libreria DISERTORI Via Diaz, 11

UMBRIA

- UMBHIA

 ◇ FOLIGNO (Perugia)
 Nuova Libreria LUNA
 Via Gramsci, 41/43

 ◇ PERUGIA
 Libreria SIMONELLI
 Corso Vannucci, 82

 ▼ TERNI
 Libreria ALTEROCCA
 Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA Libreria MINERVA Via dei Tillier, 34

VENETO

- BELLUNO Libreria BENETTA Piazza dei Martiri, 37
- PADOVA Libreria DRAGHI RANDI Via Cavour, 17
- ROVIGO
 Libreria PAVANELLO
 Piazza V. Emanuele, 2
 TREVISO
 Libreria CANOVA
 Via Calmaggiore, 31
- VENEZIA Libreria GOLDONI Calle Goldoni 4511
- VERONA
 Libreria GHELFI & BARBATO
 Via Mazzini, 21
 Libreria GIURIDICA
 Via della Costa, 5
- VICENZA Libreria GALLA Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita ai pubblico:

- presso l'Agenzia dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di: BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, plazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiala, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: - annuale		L. L.	220.000 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: - annuale		Ľ	28.000 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee: - annuale		Ŀ	105.000 58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale		L.	28.000 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fasciccli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amminis - annuale	• • • • •	L. L	100.000 60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie - annuale	• • • • • •	Ľ.	375.000 205.000
diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.			
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale		L	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione		L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	• • • • •	L.	800
Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»			
Abbonamento annuale		L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	• • • • •	L.	800
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»			
Abbonamento annuale		L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	• • • • •	L.	3.400
Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)	Prez Italia	zi di v	endita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 1.000		6.000 1.000 6.600
N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1º gennaio 1983.			
ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI			
Abbonamento annuale	• • • • •	L. L. L.	120.000 65.090 800
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascic compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.	oli della anna	ite a	rretrate,

(c. m. 411100880590)

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla

trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.